



**AUDIZIONE POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE
CAMERA DEI DEPUTATI – VII COMMISSIONE CULTURA SCIENZA E ISTRUZIONE
SEDUTA DEL 14 MARZO 2023**

Proposta di Legge C. 534 Berruto recante disposizioni in materia di:
*"Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse
relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva"*

Premessa

A seguito della lettura della Proposta di legge C. 534, presentata dall'On.le Mauro Berruto insieme ad altri Parlamentari del Partito Democratico e recante disposizioni in materia di *"Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva"* si è pervenuti all'approfondimento del testo e ad una formulazione di alcune proposte di modifica.

Tale proposta, nonostante la sua brevità testuale, appare davvero di alta qualità ed esprime una profonda sensibilità per un mondo – come quello della promozione sportiva – che ogni giorno è impegnato a consentire, a milioni di persone, l'esercizio della pratica sportiva ed a svolgere una fondamentale funzione di coesione sociale per l'intero Paese.

In particolar modo, per l'Ente di Promozione Sportiva che rappresento, tali misure costituiscono uno strumento fondamentale per garantire, attraverso lo sport, un'opera educativa fondamentale soprattutto nei contesti giovanili delle periferie a rischio di questo Paese.

L'iniziativa legislativa, prevedendo e destinando quindi ulteriori risorse allo sport non può che essere accolta favorevolmente da parte di chi opera in questo mondo con passione e con la forte volontà di migliorarlo attraverso *in primis* il consolidamento di una cultura dello sport.

A tal proposito, al fine di armonizzare al meglio il titolo della proposta di legge in questione e le previsioni contenute nell'art. 1, si ritiene necessario fare esplicito riferimento anche all'attività sportiva di base - ossia quella che gli Enti di Promozione sportiva quotidianamente sono impegnati a diffondere in ogni angolo del Paese – quale destinataria delle risorse di cui al fondo previsto.

La funzione degli EPS è infatti assolutamente coerente con le finalità che la Proposta di legge si prefigge. La "prossimità" degli stessi alle esigenze delle comunità territoriali e la capacità di intercettare i loro bisogni sportivi (il c.d. sport sociale ed inclusivo), consente invero di stimolare costantemente la diffusione della pratica sportiva e di porre in essere sani e corretti stili di vita.

Inserire unicamente, tra gli ambiti di sostegno, gli investimenti nei settori sportivi giovanili e la promozione delle attività del Comitato italiano paralimpico, determinerebbe un vuoto significativo ed incoerente rispetto alle linee di indirizzo del provvedimento legislativo che invece si propongono di avvicinare allo sport quanti più cittadini di ogni età.



Dapprima la pandemia e successivamente la crisi economica continuano ad avere una incidenza del tutto negativa sulle associazioni e società sportive dilettantistiche. L'aumento dei costi di energia e gas mette invero a serio rischio la sopravvivenza delle stesse procurando un vero e proprio danno sociale alle comunità che trovano, nelle realtà associative, dei punti di riferimento fondamentali per l'intero territorio e la sua crescita.

A ciò si aggiungano le preoccupazioni derivanti dalla prossima entrata in vigore delle disposizioni di cui al **Decreto legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163**, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, con particolare riferimento a quelle in materia di **lavoro sportivo**.

Abbiamo sempre asserito, nel corso delle precedenti audizioni, che la tutela di coloro che hanno sempre investito nella loro formazione per svolgere il proprio ruolo nel mondo dello sport rappresenta una scelta obbligata ma è altrettanto vero che tale esigenza vada temperata con la necessità di garantire l'esistenza di associazioni che possano consentire ai "lavoratori sportivi" di avere in luogo in cui operare concretamente.

Tutto questo si traduce in un principio di sostenibilità delle tutele.

Ecco allora che la proposta di legge in esame potrebbe dare vita ad uno strumento fondamentale per sostenere la promozione delle attività sportive attraverso la copertura integrale degli oneri contributivi ed assicurativi, così come previsti nel Decreto legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163, consentendo alle associazioni e società sportive di continuare serenamente a svolgere il proprio ruolo e di garantire, a coloro che prestano un'opera lavorativa all'interno delle stesse, la tutela dei propri diritti.

Tale forma di sostegno potrebbe essere prevista con durata biennale evitando, in tal modo, ai soggetti che dal prossimo 1° luglio saranno tenuti al versamento degli oneri, un immediato impatto economico derivante dall'entrata in vigore delle disposizioni in materia di lavoro sportivo.

Pertanto, la decorrenza della entrata in vigore delle disposizioni normative in questione, avuto riguardo anche all'incidenza che la diversa pressione fiscale – attraverso l'aumento dell'aliquota - determinerebbe sui bilanci delle società di scommesse, potrebbe essere individuata, salvo ovviamente il completamento dell'iter parlamentare, con la data del 1° gennaio 2024.

Un ulteriore tema che a parere dello scrivente dovrebbe essere oggetto di interesse nell'ambito degli interventi a sostegno del fondo è senza dubbio la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o delle palestre dei complessi scolastici.

E' chiaro che, per includere tale ulteriore ambito di intervento, sarebbe necessario aumentare, in maniera significativa, la dotazione economica del Fondo anche alla luce del costo degli interventi, nonché ipotizzare il coinvolgimento delle Regioni ed i Comuni nella raccolta dei dati relativi all'impiantistica sportiva esistente sul territorio ed individuare annualmente le aree di intervento a cui attribuire la priorità di attenzione.



Si tratta di una ulteriore destinazione in perfetta linea e coerenza con la finalità principale della Proposta di legge e che potrebbe consentire alle migliaia di associazioni e società sportive, nonché a milioni di studenti, di svolgere le proprie attività in spazi adeguati e sicuri.

Il grado di civiltà di un Paese si misura anche mediante la presenza sui territori di un numero di impianti sportivi adeguati ed idonei ad invogliare i cittadini all'esercizio della pratica sportiva.

I fondi del PNRR hanno attribuito alle FSN, di concerto con i Comuni proponenti, la scelta degli impianti a cui destinare le relative risorse necessarie alla ristrutturazione degli stessi ma credo che tale previsione non sia sufficiente a sopperire alle costanti esigenze sportive del territorio.

Sarà ad ogni modo necessario evitare che le risorse economiche, provenienti da tale prelievo fiscale, vengano attribuite allo sport con il meccanismo progettuale che, sebbene costituisca una interessante linea di azione per l'attuazione delle politiche governative in materia di sport, spesso trovano nella mancanza di continuità e nel reiterato utilizzo, un punto debole che impedisce di mettere a fuoco le vere esigenze della promozione sportiva.

Occorre rilevare inoltre come la destinazione del gettito fiscale alla promozione dell'attività sportiva, derivante dall'incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi, consentirebbe di operare una conversione significativa, nell'interesse della pubblica utilità, a risorse finanziarie derivanti da pratiche ludiche eticamente discutibili (il c.d. valore indiretto generato dallo sport)

L'efficacia di tali misure, ad ogni modo, non può prescindere da una precisa individuazione di criteri di attribuzione e distribuzione di tali risorse, nonché dei soggetti della filiera istituzionale che dovranno essere opportunamente coinvolti nei processi decisionali.

A tal proposito, avuto riguardo alle finalità sancite dall'art. 1 comma 1 della Proposta di legge, si ritiene necessario il coinvolgimento del CONI e del CIP al fine dell'acquisizione di un parere preliminare in ordine alla destinazione delle risorse in questione e di consentire un impiego efficace delle stesse.

Proposte di modifica

Art. 1.

(Destinazione di quota delle risorse del gioco pubblico alla promozione dello sport)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per la promozione dello sport» con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento di progetti di promozione dello sport, alla promozione di investimenti nei settori sportivi giovanili e alla promozione delle attività del Comitato italiano paralimpico.

In virtù di quanto rappresentato in premessa, si propone pertanto la seguente modifica al testo dell'art. 1 comma 1:



“A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per la promozione dello sport» con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse del fondo sono destinate, per i primi 2 anni, al sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche ai fini del pagamento degli oneri contributivi ed assicurativi derivanti dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022, e per i successivi alla promozione di investimenti nei settori sportivi giovanili, alla promozione delle attività sportive di base ed alla promozione delle attività del Comitato italiano paralimpico”.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'aliquota dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:

a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 30 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite in vincite al giocatore;

b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 22 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 26 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

In virtù di quanto rappresentato in premessa, si propone pertanto la seguente modifica al testo dell'art.1 comma 2:

“A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aliquota dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:”

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2.

In virtù di quanto rappresentato in premessa, si propone pertanto la seguente modifica al testo dell'art.1 comma 3:

“Agli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2”.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro della cultura e con il Ministro per lo sport e i giovani, sono stabilite annualmente entro il 30 giugno le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1.



In virtù di quanto rappresentato in premessa, si propone pertanto la seguente modifica al testo dell'art.1 comma 4:

"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro della cultura e con il Ministro per lo sport e i giovani, previo parere preliminare del CONI e del CIP, sono stabilite annualmente entro il 30 giugno le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1"

Conclusioni

A parere dello scrivente le disposizioni contenute nella Proposta di legge in esame darebbero vita ad un fondo strutturale che garantirebbe finalmente, alla promozione delle attività sportive ed al mondo dello sport in generale, un sostegno certo su cui confidare annualmente in via predeterminata.

Questo consentirebbe di cambiare anche approccio culturale e non solo politico allo sport, guardando ad esso non come soggetto destinatario di misure legate soltanto a situazioni di emergenza ma meritevole, per i valori che esprime e le funzioni a cui assolve, di risorse adeguate e costanti.

L'aumento dei livelli di partecipazione all'attività fisico-sportiva - uno degli obiettivi fondamentali della Proposta di legge in questione - determinerebbe una riduzione del carico sul sistema sanitario italiano e di conseguenza la possibilità di liberare risorse dello Stato da reinvestire nel miglioramento della qualità della vita del Paese.

Lo sport e gli innumerevoli eventi di cui sono protagonisti i suoi atleti costituiscono un generatore di utili per il settore scommesse.

Partendo da tale assunto, la Proposta in esame intercetta quindi un dato economico rilevante che traspare tra l'altro dal libro Blu pubblicato dall'Agenzia dei Monopoli: dal 2017 infatti il valore indiretto generato dallo sport è in continua crescita ed è pertanto assolutamente necessario istituire un principio di redistribuzione di parte di quegli utili derivanti dalle risorse del gioco pubblico, sia su rete fisica, sia a distanza, alla promozione dello sport in tutte le sue forme.

Avuto riguardo al contributo che nel 2021 è derivato all'Erario dalle diverse tipologie di gioco fisico e a distanza, generando un contributo del 14,62 per cento con puntate che hanno raggiunto quasi gli 8,2 miliardi di euro (a fronte del 13,51 per cento nel 2020), nonché all'aumento costante della partita del gioco, si ritiene pertanto che anche le misure dell'aliquota dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, così come previste nel comma 2 dell'art. 1 possano essere applicate senza ripercussione alcuna per il settore delle scommesse.

Si ringrazia quindi della importante opportunità concessa alle Polisportive Giovanili Salesiane che restano disponibili a fornire il proprio ulteriore contributo nell'interesse di tutto il mondo dello sport ed in particolare di quelle realtà associative che, grazie all'instancabile contributo e la passione di tante risorse umane, svolgono nelle periferie una rilevante funzione sociale.

Il Presidente Nazionale

(Avv. Ciro Bisogno)

120/2021

